ENTI OSPEDALIERI E ASSISTENZA OSPEDALIERA

Art. 59

Trasferimento del personale dipendente dagli enti pubblici al nuovo ente ospedaliero

Il personale sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, d'ordine, subalterno, in servizio presso gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento. Il passaggio viene disposto con decreto del medico provinciale di intesa con le rispettive amministrazioni.

Versione in vigore dal 27 marzo 1968, non più in vigore dal 17 agosto 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
Estremi	Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Titolo	VIII — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/enti-ospedalieri-e-assistenza-ospedaliera/art-59-trasferimento-del-personale-dipendente-dagli-enti-pubblici-al-nuovo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it